



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Prot. n. 3321

Aurisina/Nabrežina, 14.02.2020

Risposta n. 1/2019

OGGETTO: Interpello in merito articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Esclusione area scoperta pertinenziale ai fini del calcolo del tributo TARI. Articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La società PRIMA S.r.l., in relazione al tributo TARI, espone che nel calcolo del tributo per l'anno 2019 sono state incluse nell'area tassabile, sia le superfici interne al locale (struttura alberghiera) e sia l'area scoperta pertinenziale e accessoria al locale tassabile stesso, adibita a parcheggio scoperto gratuito dei clienti e del personale.

Vengono richiamati al riguardo gli art. 10 del D.L. 35/2013 e l'art. 1, comma 641, della Legge 27/12/2013 nella parte in cui prevedono ..”sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali e o accessorie a locali tassabili...”

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che il calcolo della TARI da parte del Comune debba conteggiare solamente le superfici della struttura alberghiera escludendo l'area scoperta pertinenziale, adibita a parcheggio al servizio gratuito dei clienti e dei dipendenti.

PARERE DEL SERVIZIO TRIBUTI

In merito all'applicazione della TARI, la disciplina a cui fare riferimento è l'art. 1, comma 641 della Legge n. 147/2013 che stabilisce:

“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Detta normativa deriva da quanto già previsto dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 che stabilisce:

“Non sono soggetti a tassa i locali od aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

La distinzione tra aree scoperte accessorie o pertinenziali e le aree scoperte operative risale al D.P.R. n. 915 del 10 settembre 1982, la cui previsione stabiliva che la tassa rifiuti doveva essere applicabile solo alle aree scoperte operative e non anche a quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali già tassati.

I numerosi rinvii normativi portarono al D.L. n. 8 del 26 gennaio 1999 che ha disposto, definitivamente, la tassabilità integrale delle aree scoperte operative e l'esclusione di quelle accessorie e pertinenziali a locali tassabili. Infatti, l'art. 21 del decreto, modificando l'art. 269 del T.U.F.L. del 14 settembre 1931, n. 1175, aveva stabilito che la tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.

Nel merito va rilevato che nel tempo si è più volte espressa la Corte di Cassazione ritenendo come l'art. 62, comma 2, del d.lgs 507/93 *nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l'altro – “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale, nel caso di specie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti. Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (Cass. n. 5047 del 13/03/2015).*

A parere della Corte di Cassazione quindi non si può ritenere che l'area venga considerata esente dal pagamento della tassa per il solo fatto che essa costituisce pertinenza di locale assoggettato alla tassa stessa.

La stessa sentenza della Corte di Cassazione prodotta dall'istante (n. 17434/2017) ritiene che le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione.

La Commissione Tributaria Regione Puglia è andata ancora oltre, ritenendo che le aree assoggettate a parcheggio (anche gratuito) sono di certo aree operative essendo indispensabili e strumentali all'attività produttiva.

Ciò premesso si richiama l'articolo 6D del Regolamento del Comune di Duino Aurisina per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), Capitolo D - (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29 luglio 2015, che in relazione al presupposto per l'applicazione del tributo, intende per “aree scoperte” fra le altre anche i parcheggi, nonché tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al tributo. Tali aree pertanto vengono considerate implicitamente come aree operative, e quindi soggette al tributo, in quanto aventi una destinazione specifica a servizio dell'attività (si pensi in tal senso ad un'area scoperta destinata allo stoccaggio dei materiali, che risulta chiaramente operativa, al pari di un deposito coperto) e, quindi, anche i parcheggi privati degli alberghi, così come dei ristoranti e dei supermercati, in quanto suscettibili di produzione di rifiuti.

Per quanto argomentato si esprime parere negativo sulla soluzione prospettata dall'istante suffragata dalla semplice considerazione che le aree scoperte costituiscono pertinenza di locale assoggettato al tributo, per cui, nel caso in esame, si ritiene l'assoggettabilità al tributo delle aree scoperte pertinenziali dell'attività di struttura ricettiva oggetto dell'interpello poiché, essendo suscettibili di produrre rifiuti e non essendo prevista né normativamente né dal citato Regolamento Comunale l'esenzione in via automatica su tutte le aree scoperte, ma solo su quelle non operative, deve essere dimostrata, oltre alla oggettiva destinazione di una specifica area, anche che tale destinazione impedisca la produzione anche solo potenziale di rifiuti.

Il Responsabile del Servizio Tributi
dott. Aldo Baldas

*Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005*